

siano due facce della stessa medaglia, inscindibili nei loro contenuti e nel loro significato complessivo» (p. 75), non è affermazione condivisibile, dal momento che ci parrebbe più corretto, almeno in un ordinamento quale quello italiano, parlare piuttosto di equidistanza confessionale dello stato (vedasi ad es.: Sentenza Corte cost. n. 329 del 14.XI.1997), dal momento che il termine laicità, nei confronti del fenomeno religioso in generale appare termine con forte connotazione negativa, anche per il sostrato storico-culturale evocato. L'A. peraltro, giunge sostanzialmente alla stessa conclusione al termine del capitolo (p. 99), ingenerando a nostro modesto avviso, una certa confusione nel lettore.

L'analisi che l'A. svolge in riferimento al principio di libertà religiosa nella Chiesa, non mancherà di stimolare alcune riflessioni al lettore più attento; è un dato noto, quantomeno ad ogni canonista, la differenza tra quanto affermato dalla *Dignitatis humanae*, ed il contenuto del *Codex Iuris*, affermare come fa l'A. che a seguito della Dichiarazione conciliare: «la libertà religiosa ha assunto anche nell'ordinamento canonico la natura di diritto soggettivo, vale a dire individuale, fondamentale, pubblico, assoluto, negativo e positivo, di carattere precettivo, collettivo e di immediata efficacia» (p. 78), ci pare affermazione difficile da sostenere, e ci sembra confondere gli ambiti dello *ius publicum* e di quello interno all'ordinamento canonico. Nel capitolo in esame trova anche spazio la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in tema di religioni, e le soluzioni che tale Corte ha sinora prodotto.

Il terzo capitolo affronta il fenomeno delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, prendendo in esame l'isti-

tuto delle Intese così come previsto ex art. 8 cost. Se l'esame svolto dall'A. è qui abbastanza puntuale, e dà conto dell'evolversi storico-giurisprudenziale che ha portato alla sottoscrizione di varie Intese tra confessioni religiose e Stato italiano, tuttavia si dovrà tener conto della varietà ed eterogeneità dei vari fenomeni religiosi che sono identificati col termine "confessione". Non ogni confessione religiosa, infatti, pare essere caratterizzata dall'esistenza di un sistema normativo qualificabile come ordinamento giuridico (p. 117), e nemmeno tutte le religioni paiono essere caratterizzate dalla esistenza di una divinità (l'A. si riferisce, come si evince, al Buddismo, che tuttavia, come noto, non può essere definito una religione, ma non per questo non può non rientrare nella più ampia definizione di confessione religiosa). Non sembra poi possibile, assimilare obblighi o comportamenti di natura religiosa, con dei veri e propri statuti giuridici, cosa questa, che è forse alla base delle difficoltà incontrate da certe confessioni nel raggiungimento di un'Intesa.

Nel prosieguo del testo ci si sofferma sul fenomeno dell'Islam in Italia; l'A. analizza in modo assai efficace le varie problematiche, con speciale riguardo al possibile temperamento delle norme islamiche in possibile contrasto con quelle italiane, risolvendosi per una necessaria prevalenza di queste ultime. L'unico motivo di perplessità è l'atteggiamento di favore che viene manifestato verso i sunniti, considerati come l'Islam più moderato, in quanto, secondo l'A. è quello che meno confonde il potere politico con quello religioso. L'analisi non ci pare corretta, se, ad es. riferita al regime vigente in Arabia Saudita, dal momento che gli *wahabiti* sono

una setta sunnita, o alle recenti recrudescenze estremiste da parte di movimenti politici nella Turchia *alevita* (che pure è una corrente sunnita dell'Islam).

Il capitolo quinto si sofferma sull'immane tema dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, senza soffermarci su un tema oramai sviscerato in modo ossessivo dagli ecclesiastici, sottolineiamo solo l'aspetto comparatistico della trattazione, utile ad un raffronto tra la situazione italiana e quella esistente in altre realtà europee, particolarmente la francese.

Nei capitoli conclusivi l'A. si sofferma sui limiti che la legge penale impone alle minoranze religiose, allorché i dettami confessionali si pongano in stridente contrasto con la vigente legislazione italiana, specialmente per quanto riguarda i reati contro la persona a cui, determinati eccessi nella pratica religiosa, possono portare. Si analizza poi l'evoluzione giurisprudenziale della Corte costituzionale, con riferimento agli artt. 440, 724, 404, 405, 406 e 402 c. p.

Si dà conto in modo assai puntuale delle principali sentenze della Consulta e dei mutamenti legislativi che tali sentenze hanno comportato nel corso degli anni. Anche grazie a tale rassegna, dalla lettura del presente volume appaiono almeno due interessanti spunti di riflessione: un primo, storico-sociale, riguarda l'evoluzione cui la nostra società è stata sottoposta nel corso degli ultimi sessant'anni, da un lato a causa di un mutamento interno alla società stessa che ha portato a rivedere alcuni "dogmi" giuridici, non sempre peraltro con soluzioni felici da parte del legislatore, da un altro a causa dei fenomeni migratori che sempre più ci portano ad un confronto-scontro con altre realtà religiose e culturali; spesso si tende a

dimenticare la bontà della nostra evoluzione culturale e quelle che sono state le sue radici cristiane, con il risultato triste e singolare, di esaltare le culture a noi lontane e diffamare quella cristiana, che fa invece inevitabilmente parte, piaccia o no, della nostra storia personale più di qualunque altra e, ritengo, in modo assolutamente positivo.

Un secondo momento di riflessione, è invece più propriamente giuridico: la vigente legislazione garantisce ancora il principio della libertà religiosa, in un contesto di perdita delle radici religiose tradizionali e di dilagare di fenomeni religiosi a noi lontani? E, conseguentemente a tale interrogativo un secondo: è corretto lasciare all'interpretazione dei giudici, spesso non sempre sensibili ai fenomeni religiosi, la risoluzione di questi ultimi, in grado di influire sulla nostra società in modo a volte preoccupante e radicale? Ci pare che a questi interrogativi non si possa rispondere in modo manzoniano, lasciando che altri si occupino in futuro di risolvere problematiche che dovrebbero essere di volta in volta analizzate, comprese e risolte, in tempi brevi, col rischio di vedere altrimenti vanificata la efficacia dei provvedimenti che devono garantire l'ordinato svolgersi della nostra vita civile e sociale.

COSTANTINO-M. FABRIS

EDUARDO BAURA (a cura di), *Studi sulla prelatura dell'Opus Dei. A venticinque anni dalla Costituzione apostolica "Ut sit"*, Pontificia Università della Santa Croce, EDUSC, Roma 2008, pp. 199.

A VENTICINQUE anni dall'erezione dell'Opus Dei in prelatura personale, av-

venuta con la Costituzione apostolica *Ut sit* di Giovanni Paolo II, la Pontificia Università della Santa Croce ha voluto celebrare l'evento con una giornata di studio, tenutasi il 10 marzo 2008, dedicata agli aspetti giuridici e teologici di questa istituzione, facendo tesoro degli approfondimenti scientifici realizzati in questo quarto di secolo. Le relazioni e le comunicazioni presentate in questo convegno sono state ora raccolte nel volume di cui intendiamo occuparci. Si tratta di un volume agile, ma di intenso contenuto, che riesce a trasmettere una visione chiara, nei suoi connotati essenziali, dell'Opus Dei quale prelatura personale, vista nella sua graduale formazione storica, nella sua configurazione giuridica, nei compiti che è chiamata a svolgere nei diversi ambiti della vita della Chiesa. Attraverso i vari contributi che compongono questo volume emerge quindi un quadro preciso e significativo della attuale realtà di questa importante istituzione, che «manifesta il sincero desiderio di seguire le orme di Gesù Cristo nel servire tutte le anime, senza eccezioni, attraverso idonee strutture pastorali» (come si legge nella presentazione al volume del Rettore dell'Università, Mons. Mariano Fazio). Cominciando dalle origini dell'Opus Dei, lo stesso suo attuale Prelato, Mons. Javier Echevarría, con la sua relazione *La configurazione giuridica dell'Opus Dei prevista da S. Josemaría*, ci riporta a quel 2 ottobre 1928, quando San Josemaría, nel corso di alcuni giorni di ritiro spirituale, ricevette "l'illuminazione su tutta l'opera": quando cioè egli ebbe la precisa intuizione di dover promuovere un'istituzione che «avesse il fine di diffondere fra coloro che vivono nel mondo una profonda coscienza della chiamata universale alla santità»: che avrebbe quindi do-

vuto aprirsi su «un orizzonte sconfinato di santificazione del mondo, di vivificazione delle occupazioni e delle realtà temporali mediante lo spirito del Vangelo», attribuendo un'importanza basilare al lavoro professionale, qualunque esso sia, non essendoci davanti a Dio lavori alti o umili. Questa nuova realtà avrebbe richiesto la partecipazione di sacerdoti e di laici in stretta e mutua cooperazione, con la partecipazione di uomini e donne sia celibi che sposati «compartecipi di una vocazione una ed unica, la stessa per tutti, di chiamata alla santificazione del lavoro professionale e all'apostolato nelle circostanze della vita ordinaria di ciascuno».

Questa nuova istituzione necessitava di un'organizzazione e di una struttura di governo rispondente alla sua esigenza di universalità, ma il diritto della Chiesa allora vigente, raccolto nel *Codex* del 1917, non offriva alcuna possibilità soddisfacente. La storia dell'Opus Dei passa così attraverso la sua collocazione nell'ambito di diverse figure giuridiche: dalla *pia unione* di fedeli (1941) e dall'erezione di un nucleo interno all'istituzione composto di sacerdoti in *Società di vita comune senza voti* (Società sacerdotale della Santa Croce, 1943), al riconoscimento come *Istituto secolare* (1950), dopo la creazione di questa nuova figura giuridica nell'ordinamento canonico, avvenuta con la Costituzione apostolica *Provida Mater Ecclesia* del 2 febbraio 1947. Nessuna di queste configurazioni giuridiche rispecchiava però adeguatamente la realtà di questa nuova istituzione. Occorrerà così attendere il concilio Vaticano II e i successivi provvedimenti di attuazione, nell'ambito dei quali si delinterà la nuova figura della prelatura personale. Questa sistemazione definitiva avverrà però soltanto dopo la morte del

Fondatore (26 giugno 1975), che così non poté veder realizzato il desiderio «che era stato per tanti anni l'oggetto della sua sollecitudine, della sua preghiera e della sua azione». In effetti (come ben documenta Valentín Gómez-Iglesias nella sua comunicazione *La prospettiva dell'Opus Dei come prelatura personale nei primi anni sessanta*) il conseguimento di questo traguardo si deve molto all'impegno, alla convinzione, alla ostinata determinazione di San Josemaría, il quale fece di tutto – con lettere, esposti, contatti personali ed udienze con gli stessi pontefici – per prospettare le esigenze proprie della sua opera e per indirizzare verso una soluzione giuridica che veramente ne rispecchiasse la natura e le peculiari caratteristiche. Sarà il suo successore, Alvaro Del Portillo, a perseguire questo risultato con un lungo lavoro di studio e di preparazione, che è stato illustrato da uno che partecipò da protagonista a questo lavoro, il cardinale Julián Herranz (*I lavori preparatori della Costituzione apostolica 'Ut sit'*). Il 27 febbraio 1980 fu istituita dal cardinale Sebastiano Baggio, Prefetto della congregazione per i vescovi, una speciale Commissione tecnica che, dopo ben 25 sessioni di lavoro, concluse il suo studio il 19 febbraio 1981, presentando al Santo Padre un ampio documento, che ricomprendeva anche gli Statuti di cui l'erigenda prelatura avrebbe dovuto essere dotata. Questo materiale fu sottoposto all'esame di una speciale Commissione cardinalizia e successivamente all'attenzione del Santo Padre, che si dichiarò favorevole, ordinando però che fossero informati tutti i vescovi delle nazioni in cui vi erano centri dell'Opus Dei. Già a quel tempo, essa aveva acquistato un'ampia diffusione in tutto il mondo: contava oltre 70.000 fedeli laici, assistiti da più di

1000 sacerdoti, sparsi in centinaia di diocesi dei cinque continenti. Furono così interpellati, attraverso le relative nunziature, ben 2084 vescovi di 34 nazioni. Le risposte pervenute furono oltre 500 ed espressero a stragrande maggioranza un parere positivo circa l'erezione dell'Opus Dei in prelatura personale. Venne così promulgata la Costituzione apostolica *Ut sit*, pressoché in contemporanea con il nuovo Codice di diritto canonico: essa, infatti, reca la data del 28 novembre 1982, fu ultimata nel suo testo definitivo il 4 marzo 1983 e promulgata il successivo 19 marzo, nel giorno di San Giuseppe, mediante la sua lettura da parte del Nunzio apostolico in Italia, nel corso di una solenne cerimonia pubblica, che è brevemente rievocata ed inquadrata giuridicamente da Javier Canosa (*L'atto di esecuzione della bolla 'Ut sit'*). Nella relazione del cardinale Herranz si dà conto di questa successione di date e dell'esigenza di un coordinamento con la normativa del nuovo codice canonico, soprattutto con riguardo alla posizione e alla relazione giuridica dei fedeli laici nella prelatura: esigenza che non portò, per altro, a modificare il testo originario della costituzione, poiché si dovette riconoscere che le disposizioni in essa contenute «rientravano perfettamente nella legislazione universale appena promulgata».

Dopo queste premesse storiche si arriva al contributo centrale del volume, quello dello stesso suo intelligente ed attento curatore, Eduardo Baura, dedicato a *Finalità e significato dell'erezione di una prelatura personale*. Partendo da un quadro più generale, l'autore mette in luce alcune linee di sviluppo dell'organizzazione della Chiesa, con particolare riferimento all'introduzione del criterio personale nella delimitazione delle cir-

coscrizioni ecclesiastiche, criterio che consente di fornire un'adeguata configurazione giuridica ad esigenze particolari sorte nel corso degli ultimi decenni. Una maggiore chiarezza nella concezione della potestà come servizio ha poi portato ad ammettere senza alcuna difficoltà una sovrapposizione di giurisdizioni sugli stessi fedeli e a concepire la responsabilità unica del vescovo rispetto alla porzione di Popolo di Dio affidatagli non come esclusiva, ma aperta alla collaborazione con altri pastori. In questo quadro va situato il «fenomeno particolare dell'Opus Dei», di cui vengono tracciati alcuni profili essenziali, ricorrendo ad espressioni molto eloquenti usate dal suo stesso fondatore. Con riguardo, innanzitutto, all'elemento personale, San Josemaría si riferiva ai fedeli dell'Opus Dei come a «cristiani correnti», nel senso che «il loro impegno per vivere una vita coerente con le esigenze della fede cristiana si svolge in maniera naturale, senza vantare nessun titolo speciale, e adottare uno stile di vita peculiare (benché esista una specifica spiritualità), né dovendo essere od operare insieme». Rispetto poi al suo compito istituzionale, sempre il fondatore descriveva l'Opus Dei come una «grande catechesi», in quanto l'attività che essa svolge «consiste fondamentalmente nel fornire un'ampia e profonda formazione dottrinale e ascetica, adattata alla varietà di circostanze in cui vivono i fedeli che devono affrontare l'ideale di santità e di apostolato in mezzo al mondo». Questa finalità, come occorre precisare, può essere raggiunta solo mediante «l'esercizio congiunto del sacerdozio comune dei fedeli (che portano Cristo nel loro ambiente familiare, professionale, sociale) e del ministero sacerdotale che aiuta questi fedeli e tanti altri i quali

si accostano a questa 'grande catechesi' mediante l'elargizione dei mezzi salvifici». Passando a considerare l'erezione dell'Opus Dei in prelatura personale, l'autore sottolinea come essa non sia da ricollegarsi all'insorgere di circostanze di ordine naturale (migrazioni, nomadismo, particolari condizioni di vita), ma ad un *carisma*, ossia a quella originaria «illuminazione» ricevuta da San Josemaría. Questa speciale ispirazione non era però diretta alla formazione di un gruppo o di un'associazione di fedeli, ma «a suscitare una 'mobilitazione di cristiani di cui la gerarchia ecclesiastica si sarebbe poi dovuta occupare». L'erezione della prelatura non è stata pertanto il risultato dell'esercizio del diritto di associazione, ma la conseguenza dell'autoorganizzazione della gerarchia ecclesiastica. Con tale erezione, sottolinea ancora l'autore, «la vita e la prassi apostolica dell'Opus Dei non subirono alcun cambiamento», anche se ciò che era una realtà carismatica è divenuta istituzionale, con la creazione di un vincolo di comunione gerarchica tra il prelado e i fedeli e di una *communitas fidelium* tra tutti i fedeli, chierici e laici.

Passando alla vocazione a cui l'Opera si sente chiamata a rispondere nell'ambito del Popolo di Dio, la relazione di Paul O'Callaghan, *La missione della prelatura dell'Opus Dei*, si propone di esaminare alcuni elementi fondamentali della sua missione specifica, alla luce della più generale missione affidata alla Chiesa. Sulla base della costituzione *Ut sit* di erezione della prelatura, l'autore sottolinea che la peculiarità dell'impegno dell'Opera non è tanto nella novità del suo messaggio, ma nel fatto che essa si sforza di mettere in pratica la missione della Chiesa, di promuovere la sua effettiva realizzazione, di «servire la Chiesa come la Chiesa

vuole essere servita», come spesso diceva San Josemaría. Si può quindi affermare che la missione dell'Opus Dei «coincide sostanzialmente con quella della Chiesa. Vuole essere, semplicemente, una piccola parte della Chiesa». La sua missione si inserisce dunque «in modo armonico e continuativo» nella missione della Chiesa, come viene dimostrato dall'autore in relazione a due specifici aspetti. Il primo riguarda la santificazione del lavoro professionale, che si situa al centro della vita spirituale ed apostolica dei fedeli della prelatura. Approfondendo i dati ricavabili dalla Sacra Scrittura, si può indubbiamente constatare che la missione affidata all'uomo sin dall'inizio si svolge mediante la sua attività lavorativa nel mondo e che quindi «il lavoro santificante e santificato non è un'attività marginale nella vita del cristiano. Anzi è la vocazione originaria dell'uomo». Anche la giurisdizione personale, come quella esercitata dal prelado sui fedeli appartenenti alla prelatura, non costituisce un'anomalia o un momento di potenziale contrasto con il principio di territorialità su cui si basa più comunemente la giurisdizione nell'ambito della Chiesa. In realtà anche l'appartenenza alla Chiesa configurata in modo territoriale è in ogni caso «espressione agibile di un'appartenenza più di fondo, di tipo prettamente personale. Per questa ragione non può esistere nessuna conflittualità a priori tra l'appartenenza alla Chiesa locale e una giurisdizione di tipo personale».

Questo del rapporto con le Chiese locali è senza dubbio uno degli aspetti più delicati che pone la nuova struttura gerarchica costituita dalla prelatura personale: e ciò sia a livello giurisdizionale, nel rapporto tra prelado e vescovo, sia a livello dei singoli fedeli, che vengono

incorporati nella prelatura rimanendo fedeli della diocesi a cui appartengono. Non per nulla è proprio su questo aspetto che si erano concentrate le riserve di alcuni vescovi nella fase di consultazione preliminare alla promulgazione della costituzione apostolica *Ut sit*, alla quale abbiamo prima accennato. Ogni preoccupazione in proposito viene però completamente dissolta da un incisivo intervento di uno degli indiscussi protagonisti dell'azione pastorale delle diocesi italiane svolta in questi ultimi tempi, in virtù della sua qualifica di Presidente della Conferenza episcopale italiana e di Vicario di Sua Santità per la diocesi di Roma, il cardinale Camillo Ruini (*Il servizio della prelatura dell'Opus Dei alle diocesi*). Richiamandosi alle parole di Giovanni Paolo II, il quale sottolineava che «l'appartenenza dei fedeli laici sia alla propria Chiesa particolare sia alla prelatura, alla quale sono incorporati, fa sì che la missione peculiare della prelatura confluisca nell'impegno evangelizzatore di ogni Chiesa particolare», il porporato ribadisce che l'esercizio delle virtù e la missione dei fedeli appartenenti all'Opus Dei si realizzano proprio nelle loro Chiese locali: «Il raggiungimento della santità nella vita quotidiana e l'esercizio dell'apostolato sono sempre all'interno della Chiesa locale alla quale appartengono e i loro frutti rimangono sempre nella Chiesa locale dove vivono e svolgono la loro attività». Vi è quindi un servizio «quanto mai diretto» dell'Opus Dei ai fedeli della diocesi in cui è presente, almeno sotto due aspetti: in quanto si svolge attraverso la vita dei singoli fedeli nei diversi ambiti della loro esistenza e, istituzionalmente, mediante la formazione impartita ai fedeli delle diocesi. «In quanto vescovo insieme agli altri fratelli nell'episcopato

– afferma il cardinale Ruini – non posso non considerare questi due versanti del servizio dell'Opus Dei alle diocesi, tutti e due convergenti nell'ampia missione che la Chiesa realizza nel mondo. Sono aiuti diretti e utilissimi per elevare il livello spirituale di ogni Chiesa locale e ci invitano a non rimanere soltanto alla visione istituzionale – forse più quantificabile – né al servizio dell'Opera che risolve eventuali problemi concreti delle diocesi». Tale servizio va dunque situato in un orizzonte più ampio, quello «della pedagogia e pastorale della santità che tutti i vescovi ricevono quale incarico dal Signore nei confronti di tutta la Chiesa e, più concretamente, della Chiesa locale che viene loro affidata». Viene così a svilupparsi – conclude il cardinale – una più completa visione della Chiesa come *comunione*, con quella “diversificazione interiore” che è propria di essa e nell'ambito della quale alcune istituzioni della Chiesa universale collaborano alla comune missione, producendo frutti abbondanti di santità e di vita apostolica.

Un esempio concreto di questa collaborazione tra diocesi e prelatura personale viene segnalato da Joaquin Llobell, nell'ambito di un contributo dedicato ad un tema specifico, *La competenza delle prelature personali nelle cause di canonizzazione*. L'autore sottolinea la competenza *iure proprio* e non delegata dalla Santa Sede spettante al prelado (alla pari di ogni vescovo) di compiere l'istruttoria nelle cause di canonizzazione dei propri fedeli. Questa competenza è stata concretamente esercitata nella causa riguardante il primo prelado dell'Opus Dei, Alvaro Del Portillo, ma con una particolarità: al tribunale eretto all'interno della prelatura si è affiancato, su espressa richiesta del suo attuale prelado Mons. Echevarría, un altro tribunale co-

stituito presso la diocesi di Roma, luogo del decesso del Servo di Dio. L'inchiesta diocesana viene così eseguita *aequaliter*, cioè con lo stesso grado di competenza, dai due tribunali, con una ripartizione di compiti che, oltre a dare maggiori garanzie di obiettività, costituisce il segno di una stretta e fruttuosa collaborazione fra le due istituzioni.

Ad un profilo particolare, ma molto significativo della natura e della specifica finalità dell'Opus Dei, è dedicato il contributo di Fernando Ocariz *La Prelatura dell'Opus Dei: apostolato ad fidem ed ecumenismo*. L'espressione “apostolato *ad fidem*” risale allo stesso San Josemaría per designare “un cammino attraverso cui le persone non cristiane possono arrivare a ricevere il dono della fede, e i cristiani non cattolici la pienezza della fede che già possiedono imperfettamente”. In effetti, l'universalità della missione della Chiesa comporta il fatto che nessuno venga escluso dal suo orizzonte apostolico e che pertanto la trasmissione del Vangelo debba estendersi necessariamente in tre direzioni: «verso gli altri cattolici, per aiutarli – aiutarci mutuamente – a vivere in modo più profondo e coerente la fede professata; verso i cristiani non cattolici per favorirne la possibile incorporazione piena alla Chiesa; verso i non cristiani, per aiutarli a scoprire il grande tesoro della fede in Cristo». L'apostolato *ad fidem*, come ripeteva San Josemaría, deve esprimersi soprattutto con un «apostolato di amicizia e confidenza», nel quale «mediante il rapporto personale, l'amicizia leale e autentica, si risveglia negli altri la sete di Dio e li si aiuta a scoprire orizzonti nuovi». Essenziale, in questo atteggiamento, è il rispetto per la libertà di tutti, che costituisce «un'esigenza della giustizia e della carità»: rispetto che «non esclude, bensì

esige di dare testimonianza della propria condotta cristiana, e anche di far conoscere all'amico il tesoro della propria fede, secondo il modo e la misura che egli liberamente desidera». Molto importante, per la realizzazione di questo tipo di apostolato, è l'esistenza di operatori non cattolici dell'Opus Dei: collaborando ad attività di interesse umano e sociale essi hanno l'occasione di conoscere progressivamente la ricchezza della dottrina cristiana e, con essa, Cristo e la Chiesa cattolica. Strettamente connesso con l'apostolato *ad fidem*, è poi l'impegno ecumenico, che l'Opera ha sempre perseguito con determinazione, non solo partecipando alle molteplici manifestazioni dell'ecumenismo *istituzionale*, ma soprattutto promuovendo in ogni persona un ecumenismo *personale*, ossia quello che si esprime nei «molteplici modi del dialogo interpersonale con cristiani non cattolici, con i quali si entra in rapporto per motivi familiari, professionali e sociali, volto a suscitare o a rinvigorire la coscienza ecumenica di questi fratelli separati».

Pur essendo un fenomeno interno alla Chiesa è senza dubbio importante, per lo svolgimento della missione pastorale dell'Opus Dei, la possibilità di operare anche nell'ambito degli ordinamenti civili, utilizzando gli strumenti giuridici più confacenti alla sua natura ed adottando, se necessario, un «rivestimento civile». Questa tematica viene affrontata da Giuseppe Dalla Torre con un contributo dedicato appunto a *Il riconoscimento civile della prelatura dell'Opus Dei*, dove si passano in rassegna i diversi modelli giuridici che, negli ordinamenti statali, sono stati applicati alla prelatura personale: non di rado con qualche difficoltà, in considerazione della novità di questa figura canonica, difficilmente

inquadabile nelle tipologie tradizionali delle persone giuridiche a cui fanno riferimento gli ordinamenti statali. Va però dato atto che l'attribuzione della personalità giuridica civile alla prelatura è pressoché dappertutto intervenuta nelle forme giuridiche solitamente utilizzate per le entità facenti parte della struttura costituzionale e gerarchica della Chiesa, con la conseguente tendenza a riconoscere alla prelatura una natura pubblica. Anche se va segnalata «una certa difficoltà a riconoscere la prelatura quale identità a carattere internazionale, per un'antica diffidenza degli Stati nei confronti di circoscrizioni ecclesiastiche situate in territorio di due o più Stati, così come nei confronti del conseguente fenomeno di un clero diocesano non tutto di nazionalità dello Stato di afferenza». Non è questo, peraltro, il caso italiano, dove l'Opus Dei è stata riconosciuta nella integralità della sua struttura e delle sue finalità, come «ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in quanto facente parte della costituzione gerarchica della Chiesa e senza necessità di un accertamento, da parte della competente autorità statale, della ricorrenza del fine di religione e di culto». In conclusione, se celebrare l'anniversario di un'istituzione significa essenzialmente ripercorrere il cammino compiuto negli anni trascorsi e riflettere sulla realtà attuale che si è venuta a costituire, si deve riconoscere che il presente volume ha risposto compiutamente a questo intento e che esso potrà interessare non solo coloro che sono vicini all'Opus Dei, ma anche quelli che non la conoscono o hanno di essa un'idea non corrispondente alla sua effettiva realtà.

PAOLO MONETA